




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1406

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

(Approvato dal Senato A.S. 571)

N. 117 – 17 ottobre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1406

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

N. 117 – 17 ottobre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 9	- 4 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI REVISIONE DEL SISTEMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE E DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE NONCHÉ IN MATERIA DI TERMINI DI DELEGA PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1406
Titolo:	Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Casasco (FI-PPE)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato (AS 571), conferisce al Governo deleghe legislative in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato. Il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica; sul testo del disegno di legge, come modificato dal Senato, il Governo ha predisposto la **relazione tecnica di passaggio** ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Nel corso dell'esame in prima lettura, inoltre, il Governo, in data 16 maggio 2023, ha inoltre depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota, in risposta alle richieste della relatrice, relativa ad emendamenti approvati nel corso dell'esame, della quale si dà conto – ove necessario – nel presente Dossier.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

Per una disamina di tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame si rinvia al dossier di documentazione redatto dai Servizi Studi di Camera e Senato (Dossier n. 79/2 del 21 settembre 2023).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 9

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese (art. 3). La revisione del sistema degli incentivi alle imprese, precisa l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, come modificato in prima lettura al Senato, include altresì gli incentivi di natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, demandata alla specifica disciplina di settore. Posti i principi generali indicati all'articolo 2, gli articoli 4 e 6 stabiliscono gli specifici principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di detta delega con riferimento alle due principali linee di azione previste dalla delega, ossia, rispettivamente, la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi e la formazione di un organico codice degli incentivi.

L'articolo 5 prevede che i decreti delegati dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni e il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali. Dovranno inoltre individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tener conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarietà di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Le soluzioni di raccordo, precisa il comma 2, introdotto in prima lettura al Senato, dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo.

L'articolo 7, introdotto al Senato, modifica la delega contenuta all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022, per l'adozione di decreti di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, mediante l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 27 che prevede l'adozione di un primo decreto delegato entro il 27 giugno 2023¹. Per l'esercizio della delega,

¹ Si ricorda che la citata disposizione stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche sia adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia entro 10 mesi dal 27 agosto 2022 (27 giugno 2023).

resta fermo invece il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, indicato dal comma 2 del predetto articolo 27, ossia il 24 agosto 2024.

L'articolo 8, oltre a prevedere che, con i decreti legislativi attuativi della delega, siano valorizzate le potenzialità del registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" già previsti dalla normativa vigente, affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il compito di implementarli allo scopo di offrire servizi che, oltre a supportare le fasi attuativa, di monitoraggio e di valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase della sua progettazione, anche mediante soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità di intervento. I successivi commi 2 e 3 introducono alcune semplificazioni in merito alle modalità con cui sono assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato. Il comma 4 prevede, infine, la stipulazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione e amministrazioni competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione di detti incentivi, al fine di ridurre i tempi di rilascio delle stesse.

L'articolo 9, comma 1, prevede che, per l'implementazione dell'offerta di servizi erogabile attraverso il registro nazionale degli aiuti di Stato e la piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", nonché per le attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste, sia autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023 e un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il successivo comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge in esame siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si precisa, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi

o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

L'articolo 10, infine, prevede l'applicazione delle disposizioni previste dal disegno di legge e che saranno contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

La relazione tecnica di passaggio evidenzia che gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 8 indicano i principi e i criteri direttivi su cui fondare le deleghe al Governo.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge originario precisava che l'ambito oggettivo di riferimento avrebbe garantito il necessario coordinamento con il quadro regolatorio che sarà definito con la riforma del sistema fiscale.

Sul punto, si rammenta che al Senato è stato approvato un emendamento al testo dell'articolo 1 per includere nell'ambito della delega anche gli incentivi fiscali.

La **nota** depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato il 16 maggio 2023 osservava che, in relazione ai principi generali previsti all'articolo 2 e, in particolare, alle lettere *b)* e *f)* del comma 1, che prevedono la valutazione *in itinere* ed *ex post* delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socio-economici raggiunti, nonché la digitalizzazione delle procedure, non sono ravvisabili profili suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri. Si ritiene, infatti, che la concentrazione e semplificazione degli interventi che si intende perseguire con la riforma possa impattare, anche in termini di riduzione dei volumi, sulle attività e sugli adempimenti in capo al personale, con conseguente riduzione dei relativi oneri.

La medesima **nota**, in relazione all'articolo 6, recante principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi, afferma che la semplificazione delle attività istruttorie e il contenimento dei tempi ad esse inerenti, da perseguire attraverso la valorizzazione delle soluzioni tecnologiche e digitali oggi disponibili nonché del patrimonio informativo offerto sia dalle piattaforme dedicate (RNA e Incentivi.gov.it, *in primis*) che da altre banche dati pubbliche, da un lato, consentiranno una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e, dall'altro, graveranno, comunque, sulle risorse finanziarie stanziate per le singole misure, senza determinare, in tale prospettiva, nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ancora, rispetto al previsto rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia degli interventi di incentivazione, la **nota** sottolinea che a supporto di tali attività troveranno applicazione le soluzioni tecnologiche e i sistemi di intelligenza artificiale che, applicati a dati e informazioni raccolti in modo strutturato, potranno consentire lo svolgimento di analisi e di valutazioni anche con modalità automatizzate, senza che ciò comporti necessariamente un incremento degli adempimenti correlati, che, al contrario, risulterebbero assai semplificati.

Infine, con riguardo alla previsione di premialità previste nei principi e criteri direttivi di delega per la formazione di un codice degli incentivi (lettere *g*) e *h*) dell'articolo 6, comma 6), la **nota** evidenzia che tali elementi non presentano profili di onerosità, trattandosi di elementi oggetto di valutazione in fase di ammissione agli interventi di incentivazione, facilmente acquisibili e riscontrabili, che possono consentire alle imprese istanti di ottenere un punteggio aggiuntivo, o analogo meccanismo premiale.

Con riguardo alle attività di manutenzione evolutiva del Registro Nazionale e degli Aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", previste all'articolo 8, la **relazione tecnica di passaggio** evidenzia che le apposite coperture finanziarie sono stabilite all'articolo 9. Detto articolo autorizza, infatti, la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023, 1 milione per l'anno 2024 e un milione per l'anno 2025 per l'espletamento di dette attività, nonché per lo svolgimento di attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, segnatamente per quanto riguarda le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La **relazione tecnica di passaggio** segnala che, nella quantificazione del predetto importo si è tenuto conto dello stato attuale degli strumenti digitali esistenti e disponibili, considerando la necessità di adeguamento e modernizzazione degli stessi, nonché dei costi relativi alle analisi di impatto *ex ante* ed *ex post*, che richiedono, tra l'altro, la necessaria implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale e la interoperabilità dei sistemi già esistenti. In particolare, lo stanziamento è ritenuto funzionale allo sviluppo di nuove funzionalità, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla piattaforma incentivi.gov.it, che richiedono l'acquisizione di nuovi servizi sia in relazione alle necessarie competenze specialistiche in materia statistico-economica che in relazione alla strumentazione tecnica. Quest'ultima dovrà essere in grado di effettuare complesse analisi e valutazioni di scenario, anche utilizzando *big data* e algoritmi di intelligenza

artificiale, applicati a dati rivenienti dalle banche dati di interesse, quali quelle occupazionali, fiscali e del sistema degli incentivi, anche a livello locale.

Tra gli sviluppi previsti rientra l'attribuzione alla piattaforma [incentivi.gov.it](https://www.incentivi.gov.it) della funzione di pubblicità legale per la pubblicazione dei bandi. Ciò al fine di rendere disponibile uno strumento unico di agevole consultazione in cui siano reperibili tutte le opportunità di finanziamento.

La **relazione tecnica di passaggio** ricorda che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha già previsto uno stanziamento di 900 mila euro annui a decorrere dal 2023 a copertura dei costi di gestione e di manutenzione, anche evolutiva, del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Ciò al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli concernenti la comunicazione delle iniziative, nonché di agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi.

Con riferimento all'anno 2023, la relazione chiarisce che si intende destinare quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 9, pari a 300 mila euro, all'attuazione delle misure di cui all'articolo 8 (ossia alla gestione e manutenzione evolutiva del RNA e della piattaforma "Incentivi.gov.it"), anche tenendo conto delle risorse stanziare dalla legge di bilancio.

Nella **nota** depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato il 16 maggio 2023, si sottolinea che lo stanziamento disposto dalla legge n. 197 del 2022, pari a 900 mila euro annui, continuerà ad essere diretto alla manutenzione, ordinaria come evolutiva, dei del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", al fine di assicurare il loro costante aggiornamento e lo sviluppo tecnico operativo.

La restante quota dello stanziamento previsto dal disegno di legge per il 2023, pari a 200 mila euro, sarà destinata – si legge nella **relazione tecnica di passaggio** – alle attività di studio, monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 9. Si prevede, infatti, che l'attività di studio e di valutazione relativa all'impatto delle misure oggetto di incentivazione possa partire, considerati i tempi del percorso parlamentare per l'approvazione del disegno di legge, non prima di ottobre-novembre 2023. Da ciò discende che le prime valutazioni di impatto delle misure che si andranno a commissionare cadranno nell'ultimo bimestre del 2023, periodo per il quale appare congrua la somma residuale di 200 mila euro (al netto dei 300 mila euro che si impiegheranno per il RNA e la Piattaforma). Per gli anni 2024 e 2025, lo stanziamento disposto dal disegno di legge, pari a un milione di euro annui, sarà destinato interamente all'attuazione delle attività di studio, monitoraggio e valutazione.

Con la **nota** depositata presso la Commissione Bilancio del Senato il 16 maggio 2023, il Governo ha chiarito, con riguardo agli oneri connessi alle previsioni contenute all'articolo 8, che le attività di valutazione e studio in questa sede finanziata sono propedeutiche all'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge e, in tal senso, il relativo

finanziamento copre il periodo previsto per l'adozione dei decreti legislativi. L'attività di valutazione e studio specificamente rivolta ai singoli strumenti di incentivazione, invece, potrà essere espletata nell'ambito e a carico delle risorse stanziare per lo specifico intervento. La **relazione tecnica di passaggio** precisa poi che, non essendo compiutamente stimabili ad oggi gli oneri connessi all'attuazione della vasta riforma prevista dal disegno di legge, lo schema reca, all'articolo 9, comma 2, una disposizione in forza della quale gli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe saranno corredati da una relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziari dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero, invece, determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti saranno emanati solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Quanto ai protocolli di intesa, previsti all'articolo 8, comma 4, tra le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione e amministrazioni competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione di detti incentivi, la **relazione tecnica di passaggio** ritiene che la loro implementazione, comunque su base volontaria, sia suscettibile, grazie all'esteso utilizzo di cooperazione applicativa tra sistemi informativi, di generare apprezzabili risparmi di spesa, in relazione alle attività rivolte ad espletare gli adempimenti di cui trattasi, oltre ad una riduzione dei tempi amministrativi.

Infine, la **relazione tecnica**, aggiornata alla luce delle modifiche intervenute al Senato, rileva che l'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura, reca una norma di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto si limita ad eliminare il termine di dieci mesi per l'adozione del primo decreto di attuazione della delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche contenuta nella legge n. 118 del 2022.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che il presente disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, ivi inclusi gli incentivi di natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, demandata alla specifica disciplina di settore.

Ciò detto, si rileva che gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 8 indicano i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, mentre l'articolo 7 detta disposizioni di carattere ordinamentale limitandosi a definire indirettamente, per effetto dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022, al 27 agosto 2024², il termine unico per l'adozione di tutti i decreti legislativi per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche in attuazione della delega contenuta all'articolo 27 della legge n. 118 del 2022. Inoltre, il provvedimento reca, all'articolo 9, comma 1, un'autorizzazione di spesa di 500 mila euro nel 2023 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinata alla valorizzazione delle potenzialità del registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica "Incentivi.gov.it", ai sensi dell'articolo 8, nonché allo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione utili all'attuazione della delega. Infine, il successivo comma 2 dell'articolo 9 prevede che gli schemi dei decreti legislativi di attuazione siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e stabilisce, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa destinata alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 8 - pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il

² Si ricorda che la citata disposizione stabilisce che almeno uno dei decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche è adottato entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ossia entro 10 mesi dal 27 agosto 2022 (27 giugno 2023), mentre invece il precedente comma 2 dell'articolo 27 stabilisce per gli altri decreti legislativi un termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge cioè il termine del 27 agosto 2024.

predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, rilevandosi l'esigenza che - pur in assenza nel testo di una specifica previsione in tal senso - il Ministro dell'economia e delle finanze debba comunque intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il successivo comma 2 dispone inoltre che, salvo quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal presente provvedimento saranno corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. La disposizione precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Si osserva che il richiamo alla citata procedura è giustificato, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, dall'impossibilità di effettuare sin d'ora una stima compiuta degli oneri connessi all'attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame, in ragione dell'ampia portata degli interventi prospettati. Ciò posto, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.